



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 3<sup>^</sup>/01/67  
Rif. n. 274/42-SG.34-PAO del  
20/02/2024 Rif. n. 354/42-SG.34-PAO del  
08/03/2024

Roma, data del protocollo

OGGETTO: *"Quesito. Corso di formazione per allievi agenti e computo del servizio effettivo prestato: dubbi interpretativi. Richiesta chiarimento".*

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SAP

ROMA

Con riferimento alle note in epigrafe, concernenti l'oggetto, la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha in via preliminare evidenziato che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 177 posti di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato del settore di impiego della sicurezza cibernetica, si prescinde dal requisito consistente nel *"non aver compiuto il 28° anno di età"* per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato *"con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando"*.

In relazione alla richiesta di chiarimenti sulla possibilità di includere o meno il periodo di svolgimento del corso di formazione per allievi agenti nei tre anni di *"anzianità di effettivo servizio"* necessari per la disapplicazione del limite di età, la predetta Direzione Centrale ha rilevato che il corso di formazione per allievi agenti deve essere interamente computato nel citato periodo minimo di effettivo servizio.

Tale soluzione interpretativa si inserisce coerentemente all'interno del quadro ordinamentale vigente, in cui il periodo di frequenza del corso di formazione per allievi agenti è compreso nel periodo di effettivo servizio necessario ai fini della progressione in carriera all'interno dei ruoli degli agenti e assistenti<sup>1</sup> e degli agenti e assistenti tecnici<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Al riguardo, si cita in particolare l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, rubricato *"Promozione ad agente scelto"*, ai cui sensi *"La promozione ad agente scelto si*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Atteso che il periodo di svolgimento del corso è, per espressa previsione di rango primario, considerato valido ai fini della promozione alle qualifiche superiori, appare lineare, sul piano logico-giuridico, considerarlo parimenti utile per finalità connesse all'accesso ai ruoli superiori, integrante anch'esso una forma di progressione in carriera.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
De Bartolomeis

---

*consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 6-bis,*” ossia il corso di formazione per allievi agenti.

<sup>2</sup> In merito, si fa riferimento all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1982, n. 337, rubricato “*Promozione ad agente scelto tecnico*”, ai cui sensi “*La promozione si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo*”, ossia il corso di formazione per allievi agenti tecnici.